

REPERTORIO N.76469

RACCOLTA N.25104

COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Registrato a MACERATA

REPUBBLICA ITALIANA

Adi 23 settembre 2004

L'anno duemilaquattro, il giorno ventuno del mese di
settembre, in Macerata, nel mio studio alla Via
E.Filiberto n.9.

Ufficio atti ... pubblici

N. 100702 del 1


Esami € 129,00

IL DIRETTORE

21 - IX - 2004

Fic

Innanzi a me Dottor Pacifico Gianferro, Notaio in
Macerata, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili
Riuniti di Macerata e Camerino, sono presenti i
Signori:



1) FOGLIA Giorgio, nato a Recanati il 29 maggio
1968, il quale dichiara di intervenire ed agire a
questo atto in qualità di Vice Segretario e
Responsabile del procedimento, e rappresentante del
Comune di Montelupone (P.I. 00132110438), come da
delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 23 giugno
2000, domiciliato per la carica presso l'Ente che
rappresenta, il quale dichiara di intervenire al
presente atto non in proprio, ma in legale
rappresentanza del Comune di Montelupone, in forza
del combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109
del D.L.vo 18.8.00 n. 267 ed in esecuzione della
delibera della Giunta Comunale n.106 del 17
settembre 2004.

2) CASALE Giuseppe, nato a Lagonegro il 13 maggio 1962 e domiciliato in Ancona, Via Michelangelo n.15, farmacista, N.C.F.CSLGPP62E13E409P.

Detti comparenti, delle cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, i quali d'accordo tra loro e con il mio consenso rinunciano all'assistenza dei testimoni e quindi con il presente atto convengono e stipulano quanto appresso:

Art. I

E' costituita fra il COMUNE DI MONTELUZIONE ed il Dottor Casale Giuseppe una società a responsabilità limitata, sotto la denominazione "Farmacia San Firmano SRL".

Art. II

La società ha sede in Montelupone.

Ai soli fini dell'art.111 ter disposizioni di attuazione codice civile, le parti dichiarano che l'indirizzo dove e' posta la sede sociale e' il seguente: Montelupone, Contrada Aneto n.11/c.

Art. III

La società ha per oggetto la gestione di una farmacia e in genere tutto ciò che è simile, annesso, affine e complementare, nel territorio del Comune di Montelupone ai sensi, in conformità e nel

rispetto del combinato disposto di cui all'art. 9
della L. 2.4.1968 n. 475, come modificato dall'art.
10 della L. 8.11.91 n. 362, con gli artt. 112, 113 e
116 del D. L.vo 267/00 come modificato dall'art. 35
della L. 448/01. (Legge finanziaria 2002).

Essa può compiere tutte le operazioni commerciali,
mobiliari o immobiliari ritenute dall'organo
amministrativo necessarie o utili per il
conseguimento dell'oggetto sociale. Può stipulare
convenzioni con enti pubblici e non.

Art.IV

Il capitale sociale è fissato in Euro 90.000,00
(Euro novantamila).

Tale capitale viene sottoscritto e versato nelle
seguenti misure:

- Comune di Montelupone = Euro 45.900,00 (Euro
quarantamilanovecento) per una partecipazione pari
al cinquantuno per cento (51%);

- Casale Giuseppe = Euro 44.100,00 (Euro
quarantaquattromilacento) per una partecipazione
pari al quarantanove per cento (49%).

I componenti si danno reciprocamente atto che in
data odierna è stato effettuato presso la Banca
delle Marche Spa, filiale di Montelupone il deposito
del venticinque per cento (25%) del suddetto

capitale sociale, per complessivi Euro

ventiduemilacinquecento (22.500,00) come risulta

dalla ricevuta di deposito in data odierna che, in

copia autentica a mio rogito in data odierna si

allega a questo atto sotto la lettera "A" per

formarne parte integrante e sostanziale.

Art.V

La durata della società è fissata fino al 31

dicembre 2030 salvo proroga.

Le norme sull'amministrazione e i patti tutti

riguardanti la vita della società sono indicati e

contenuti nel seguente:

STATUTO

DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE DURATA

ART. 1

E' costituita una società a responsabilità limitata

con la denominazione: "FARMACIA SAN FIRMANO SRL".

ART. 2

La società ha per oggetto la gestione di una

farmacia e in genere di tutto ciò che è simile,

annesso, affine e complementare nel territorio del

Comune di Montelupone ai sensi, in conformità e nel

rispetto del combinato disposto di cui all'art. 9

della L. 2.4.1968 n. 475, come modificato

dall'art.10 della L. 8.11.1991 n. 362, con gli artt.

uro 112, 113 e 116 del D.L.vo 267 del 18.8.2000, come

lta modificato dall'art. 35 della L. 28.12.2001 n. 448.

in Essa può compiere tutte le operazioni commerciali,

si mobiliari o immobiliari ritenute dall'organo

er amministrativo necessarie o utili per il

conseguimento dell'oggetto sociale.

Può stipulare convenzioni con enti pubblici e non.

31 ART. 3

La società ha sede in Montelupone.

i ART. 4

e La durata della società è stabilita fino al 31

dicembre 2030 e può essere prorogata.

CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONI

ART. 5

Il capitale sociale è determinato in Euro 90.000,00

(Euro novantamila) ed è diviso in partecipazioni ai

sensi di legge.

ART. 6

Le partecipazioni sociali sono liberamente

trasferibili fra i soci e per successione a causa di

morte; in presenza di più eredi questi hanno

l'obbligo di nominare un loro rappresentante comune.

La trasferibilità, totale o parziale delle

partecipazioni, per atto tra vivi fra non soci è

soggetta alle seguenti limitazioni: il socio che

intende cedere in tutto o in parte la propria partecipazione, deve offrirla in prelazione agli altri soci, i quali hanno diritto di acquistarla in proporzione alla quota di partecipazione al capitale sociale da essi posseduta. Il socio o i soci possono esercitare la prelazione, esperita la gara pubblica dell'alienazione, con la proporzione sopra indicata soltanto su tutte le quote di partecipazione poste in vendita.

L'offerta deve indicare il prezzo richiesto per la vendita della partecipazione o parte di essa o il valore della stessa in caso di cessione a titolo gratuito e le generalità di colui o di coloro ai quali, se i soci non esercitassero la prelazione, l'offerente la cederebbe.

Resta fin d'ora stabilito che il valore della partecipazione verrà liberamente determinato dal socio venditore.

L'offerta è fatta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno diretta al rappresentante legale della società, il quale dovrà darne avviso a mezzo lettera raccomandata, entro dieci (10) giorni, a tutti gli altri soci.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto delle quote di

partecipazione offerte debbono darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata al rappresentante legale della società entro trenta (30) giorni dal ricevimento dell'avviso di cui sopra a pena di decadenza. Se nel termine di cui sopra taluno dei soci non avrà esercitato la prelazione di cui trattasi, gli altri soci avranno diritto di sostituirsi sempre in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, nell'acquisto delle quote per le quali non è stato esercitato il suddetto diritto.

Verificandosi tali ipotesi, il rappresentante legale della società ne darà, entro dieci (10) giorni, avviso raccomandato a tutti i soci. Coloro i quali intendono sostituirsi a quelli che non hanno esercitato la prelazione, dovranno darne comunicazione raccomandata ad esso rappresentante entro quindici (15) giorni dal ricevimento dell'avviso stesso.

Se nel termine suddetto i soci non avranno complessivamente esercitato il diritto di prelazione, il venditore potrà cedere le quote di partecipazione poste in vendita a colui od a coloro le cui generalità egli ha comunicato al momento dell'offerta.

Una volta pervenuta al socio che offre in vendita le sue quote di partecipazione, la comunicazione della intenzione di esercitare il diritto di prelazione sulle stesse offerte in vendita, da parte di alcuno degli altri soci, l'offerta di vendita delle quote diviene irrevocabile e definitiva se non ritirata entro quindici (15) giorni dalla suddetta comunicazione.

Fermo restando che il valore della partecipazione è liberamente determinato dal socio venditore, le altre formalità previste dal presente articolo possono essere omesse con il consenso di tutti i soci.

ART. 7

I versamenti sulle quote sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e nei modi che reputa convenienti. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse legale, fermo il disposto dell'art. 2466 del Codice Civile.

La società potrà essere finanziata dai soci. I soci potranno effettuare versamenti nelle casse sociali in conto aumenti di capitale sociale o ad altro titolo, anche improduttivi di interessi nel rispetto della normativa speciale vigente; si prevede anche la possibilità che vengano dalla società acquisiti

tra i soci, fondi con obbligo di rimborso, nei limiti e con le modalità previsti dal D.L. 1.9.1993 n. 385 e dalla successiva deliberazione del C.I.C.R. del 3.3.94.

ASSEMBLEE

ART. 8

Alle assemblee, salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto, si applicano le disposizioni del codice civile. Essa può essere convocata anche al di fuori della sede sociale purchè in provincia di Macerata.

ART. 9

L'assemblea delibera con le maggioranze previste dall'articolo 2479 bis del codice civile, fatto salvo quanto previsto nel successivo articolo 15, e deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio; potrà essere convocata anche nel termine di centoottanta (180) giorni, qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano.

ART. 10

Per il diritto di voto si applica l'articolo 2479 del codice civile.

ART. 11

Le convocazioni delle assemblee sono fatte a cura dell'organo amministrativo con lettera raccomandata A.R. spedita ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci, almeno otto (8) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Saranno valide le assemblee totalitarie ai sensi dell'art. 2479 bis ultimo comma Cod. Civ.

ART. 12

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, per delega scritta da altra persona, fermi i limiti ed i divieti di cui all'art. 2372 Cod. Civ. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento alla stessa.

ART. 13

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in difetto, da persona eletta dall'Assemblea.

L'Assemblea nomina un Segretario anche non socio.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 14

Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente lo

Banca delle Marche

ale di MONTELUPONE cod. 039

Sede Sociale in Ancona Via Menicucci, 46
Direzione Generale in Jesi, Via Ghislieri, 6
Area Territoriali in Jesi, Macerata, Pesaro e Roma
Capitale sociale Euro 386.475.840,88 interamente versato
Codice Fiscale, Partita IVA e numero d'iscrizione nel
Registro delle Imprese di Ancona: 01377380421
Codice Abi 6055.8. Iscritta all'Albo delle Banche
tenuto dalla Banca d'Italia al n. 5236.5.
Capogruppo del Gruppo Bancario Banca delle Marche codice 6055.8
Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi.

S28SS/107

ALLEGATO "A" al N. del Rep. 76469/25104

RICHIESTA DI DEPOSITO PROVVISORIO DELLE QUOTE PERCENTUALI DI CAPITALE
SOTTOSCRITTO PREVISTO DALLA LEGGE PER LE SOCIETÀ COSTITUENDE

Table with 2 columns: DEDICAZIONE E RAGIONE SOCIALE DELLA SOCIETÀ COSTITUENDA, SEDE SOCIALE. Rows include FARMACIA SAN FIRMANO SRL, C.O.A ANETO, ESTIONE FARMACIA COMUNALE, CAPITALE IN DENARO Euro 90.000,00.

sottoscritto/a GRILLI LAMBERTO nato/a a PORTO RECANATI il 06.01.1957
in DORTO RECANATI provincia MC CAP 62017
VIALE DEI PINI 9 codice fiscale GRLLBR57A04G919N
tipo C.I. n. AH7706111, rilasciato il 21.08.2003 da SINDACO P RECANATI

- di versare, per conto dei soci sottoscrittori della suddetta Società ed ai sensi dell'art.:
2342 del Codice Civile il 25% (per la costituzione di Società per Azioni)
2342 del Codice Civile il 100% (per la costituzione di Società per Azioni con atto unilaterale)
2454 del Codice Civile il 25% (per la costituzione di Società in Accomandita per Azioni)
2464 del Codice Civile il 25% (per la costituzione di Società a responsabilità limitata)
2464 del Codice Civile il 100% (per la costituzione di Società a responsabilità limitata con atto unilaterale)
itale sottoscritto come alla distinta che segue:


SOCI SOTTOSCRITTORI

Table with 5 columns: (cognome e nome), (luogo e data di nascita), (indirizzo), (codice fiscale), (importo versato). Rows include COMUNE DI MONTELUPONE, VIAZZA DE COMUNE, 1, 00132110438, 11.475,00 and ASALE LAGONEGRO (PZ), VIA MICHELANGELO 15 - ANCONA, CSLG9P62E43E4029F, 11.025,00.

Importo complessivo versato euro (VENTIQUINILACENTOCINQUECENTO/00) 22.500,00

ho di aver letto e di approvare le norme riportate nel verso del presente modulo.

MONTELUPONE 21/04/04 (il richiedente)
BANCADELLE MARCHE S.p.A.
FILIALE DI MONTELUPONE
CASSIERE
TITOLARE



REGOLAMENTO INERENTE LE MODALITÀ E LE CONDIZIONI DI RIMBORSO
DELLE QUOTE PERCENTUALI VERSATE PER LA COSTITUZIONE DI
SOCIETÀ DI CAPITALE

Art. 1 - In caso di avvenuta costituzione della società, le somme depositate vengono restituite alla stessa mediante accredito su un conto ad essa intestato o mediante l'emissione di un assegno circolare non trasferibile a suo ordine.

Quanto sopra alle seguenti condizioni:

- che venga inoltrata, dagli amministratori in carica che abbiano la rappresentanza della società, la richiesta preventiva di restituzione;
- che venga presentata, dagli aventi diritto alla restituzione, la ricevuta di versamento oppure la copia autentica dell'atto costitutivo della società, ove la ricevuta stessa risulti allegata in originale a tale atto;
- che venga prodotto il certificato del Registro delle Imprese, la cui data di rilascio non sia comunque anteriore a un mese, che attesti che la società è stata iscritta e si trova nel pieno e libero possesso dei suoi diritti e dal quale risultino le generalità complete degli amministratori in carica che hanno la rappresentanza della società con la precisazione se con firma congiunta o disgiunta.

Art. 2 - In caso di mancata costituzione della società, le somme depositate vengono restituite congiuntamente ai sottoscrittori mediante accredito su un conto intestato a costoro o mediante l'emissione di un assegno circolare non trasferibile all'ordine dei medesimi.

"La restituzione ai sottoscrittori avverrà alle seguenti condizioni:

- che siano decorsi almeno 90 giorni dalla stipulazione dell'atto costitutivo o dal rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'art. 2329 del Codice Civile senza che sia stata richiesta l'iscrizione alla C.C.I.A.A.
- che venga presentata la ricevuta di versamento delle quote percentuali versate;
- che venga prodotto il certificato del Registro delle Imprese, rilasciato in data comunque non anteriore a un mese, attestante che non è stato iscritto né depositato alcun atto relativo alla società che si doveva costituire."

Art. 3 - Laddove non siano in grado di presentare la ricevuta di versamento ai sensi degli art. 1 e 2, gli aventi diritto alla restituzione del deposito devono in ogni caso sottoscrivere una dichiarazione che, indicando i motivi della mancata presentazione (distruzione, smarrimento o sottrazione), manlevi la banca da ogni eventuale danno che possa derivare a qualunque titolo per aver restituito il deposito senza presentazione della ricevuta.

REPERTORIO N.76468

Io sottoscritto Dottor Pacifico Gianferro, Notaio in Macerata, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Macerata e Camerino, certifico che la presente copia fotostatica è in tutto conforme all'originale documento esibitomi dal Signor Foglia Giorgio cui l'ho restituito previa collazione.

Macerata, li ventuno settembre duemilaquattro.

ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio da lui scelto.

ART. 15

L'Assemblea per la revoca dell'amministratore in carica e la nomina di altro amministratore, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano il 70% (settanta per cento) del capitale sociale.

L'assemblea, per gli argomenti di cui ai numeri 4 e 5 del secondo comma dell'articolo 2479 c.c., delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno l'80% (ottanta per cento) del capitale sociale.

AMMINISTRAZIONE

ART. 16

La società è amministrata da Unico Amministratore.

L'Amministratore Unico potrà anche non essere socio e sarà nominato dall'Assemblea e per la prima volta nell'atto costitutivo.

ART. 17

L'Amministratore Unico dura in carica per il periodo determinato all'atto della nomina e quindi anche a tempo indeterminato ed è rieleggibile.

ART. 18

L'Amministratore Unico è investito dei più ampi

poteri per l'amministrazione ordinaria della società; rientrano nell'amministrazione ordinaria:

la presentazione di richieste di affidamenti bancari agli istituti di credito, il loro utilizzo ivi inclusa la facoltà di emettere assegni nei limiti degli scoperti di conto accordati, la compravendita di beni mobili registrati, la facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione, la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti, la facoltà di nominare procuratori ad negocia e procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.

L'Amministrazione Straordinaria è tassativamente riservata all'assemblea ordinaria dei soci la quale delibera ai sensi del precedente art. 15.

ART. 19

All'Amministratore Unico spetta oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio un compenso annuo stabilito dall'assemblea dei soci.

DIREZIONE TECNICO-PROFESSIONALE

ART. 20

Ai sensi dell'art. 7 c. 3 della L. 362 dell'8.11.91, la direzione della Farmacia gestita dalla società è affidata ad uno dei soci in possesso dei requisiti di legge della quale ne è il responsabile. Allo

stesso, in relazione all'incarico conferitogli,

possono inoltre essere attribuiti i seguenti poteri

da parte dell'assemblea dei soci:

- assunzione e licenziamento del farmacista

collaboratore;

- assunzione e licenziamento dipendenti;

- conferimento e revoca di incarichi a lavoratori

autonomi occasionali e non.

Il socio al quale è affidata la mansione di

farmacista direttore può essere sostituito solo nei

casi previsti dall'art. 11 della L. 2.4.1968 n. 475,

come modificato dall'art. 11 della L. 8.11.91 n.

362.

CONTROLLO DEI SOCI

ART. 21

Ciascun socio può chiedere all'organo amministrativo

notizie sullo svolgimento degli affari sociali e

consultare anche attraverso persona appositamente

delegata, purchè libero professionista, e quindi

tenuta al rispetto del segreto professionale, i

libri della società.

I soci che rappresentino almeno il 30% (trenta per

cento) del capitale sociale hanno inoltre il diritto

di far eseguire annualmente a proprie spese, la

revisione della gestione da parte di soggetti aventi

1 i requisiti indicati nella prima parte del presente
articolo.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 22

Il Collegio Sindacale viene nominato nei casi
previsti dall'art. 2477 del Codice Civile oppure a
seguito di delibera dell'Assemblea.

Esso è composto da n. 3 (tre) membri effettivi e 2
(due) supplenti, tutti con qualifica di "Revisori
Contabili" i quali durano in carica 3 (tre) anni e
sono rieleggibili.

Ai sensi degli artt. 2449 e 2450 del C.C., spetta al
Comune (in qualità di socio) nominare il Presidente,
un Sindaco effettivo ed uno supplente.

Il compenso da corrispondere ai componenti viene
fissato dall'Assemblea al momento della nomina,
entro i limiti previsti dalle vigenti tariffe
professionali.

Per quanto non previsto si fa espressamente rinvio
alle norme del Codice Civile, articoli 2397 e
seguenti.

BILANCIO ED UTILI

ART. 23

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di
ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo

amministrativo provvede entro i termini e con le
modalità di legge a compilare il bilancio di
esercizio che sarà sottoposto all'approvazione
dell'assemblea.

ART. 24

Gli utili netti, dopo prelevato il 5%
(cinqueper cento) per la riserva ordinaria saranno
ripartiti ai soci, in proporzione alla
partecipazione posseduta, salva diversa disposizione
dell'assemblea.

SCIoglimento

ART. 25

Addivenendosi in qualsiasi momento e per qualsiasi
ragione allo scioglimento della società, l'Assemblea
determinerà le modalità della liquidazione e
nominerà uno o più liquidatori determinandone i
poteri.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 26

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci,
tra questi e la società, tra i soci e gli
amministratori o i sindaci, tra gli amministratori
ed i sindaci, comunque inerente alla vita societaria
sarà devoluta alla cognizione di un collegio
arbitrale composto da tre membri nominati dal

Presidente del Tribunale di Macerata su richiesta della parte piu' diligente.

Il collegio deciderà con lodo inappellabile seguendo la procedura dell'arbitrato rituale e facendo applicazione delle regole di diritto.

Art. VI

La società sarà amministrata da un Amministratore Unico, con i poteri di cui allo statuto, che durerà in carica sei mesi.

Amministratore Unico, viene nominato il Ragioniere Foresi Marino, nato a Macerata il 30 settembre 1950 ed ivi residente, Via S. Costantini n.7.

Tale carica decade automaticamente qualora il Comune (Socio di maggioranza) o il privato (socio di minoranza) intendessero dismettere parzialmente o totalmente il pacchetto azionario.

All'Amministratore Unico spetterà un compenso annuale pari a Euro duemilaquattrocento (2.400,00)

Art. VII

Direttore tecnico della Farmacia viene nominato il Dottor Casale Giuseppe suddetto, che dichiara di accettare la carica. Allo stesso spetterà il compenso previsto dal contratto di categoria.

Tale carica decade automaticamente qualora il Comune (socio di maggioranza) e il privato (socio di

minoranza) intendessero dismettere parzialmente o
totalmente il pacchetto azionario.

con Notaio

Ufficio Registro

Art. VIII

Impresa iscritta

Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2004.

nelle Sezioni

Art. IX

Ordinaria N.REA

L'Amministratore Unico è fin d'ora autorizzato ad
apportare al presente atto tutte le eventuali
modifiche richieste dalle competenti autorità in
sede di omologazione ed è altresì autorizzato oggi
per allora a ritirare il deposito di cui all'art. 4
di questo atto.

160249 Prot.n.

14793 del 23/9/04

Iscritta 6/1/04


Art. X

Le spese globali per la presente costituzione
ammontano ad Euro tremila (3.000,00) circa e sono a
carico della società.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, di
cui, unitamente all'allegato, ho dato lettura ai
componenti, i quali, da me interpellati, dichiarano
di approvarlo e confermarlo.


Dattiloscritto da persona di mia fiducia ai sensi di
legge in cinque fogli per facciate sedici e parte di
questa diciassettesima.

Giuseppe Loiola



copia conforme al suo originale firmato a termine di
legge che si rilascia per gli usi
concernenti

Macerata, li 11 ottobre 20 04

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp is partially obscured by the signature but contains some illegible text and a central emblem.